

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 gennaio 2020, n. 7
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art 60 ter del R.R. n. 4/2007) di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti", ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale del "Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini Onlus" ubicata nel comune di Botrugno (Le) alla Via Garibaldi.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La **L.R. n. 9/2017** e s.m.i., dispone **all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis**:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

- f) *articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) *articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) *articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
- 1) *il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*
7. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*
- 7 bis. *Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data **9/2/2019** è entrato in vigore il **R.R. n. 4 del 21/01/2019** ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i Centri Diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; (...).”.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."*

Con **nota pec dell'8/11/2019** il comune di Botrugno trasmette allo scrivente Servizio, richiesta di verifica di compatibilità di cui all'art. 3, co. 3, lett. a), della L.R. n. 9/2017, in seguito all'istanza del sig. Guarini Fabrizio Rappresentante Legale della "Casa di riposo Ignazio Guarini ONOLUS", con sede in Botrugno (Le) – Via Indipendenza, 9 per l'autorizzazione alla realizzazione di un "Centro Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza" (ex art. 60 ter R.R. n.4/2007) con dotazione di n. 30 posti in Botrugno (Le) Via Garibaldi;

Alla domanda viene allegata la seguente documentazione: Valutazione di conformità urbanistica rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Botrugno (Le) il 07/11/2019 Prot. 6366; Disciplinare per la realizzazione di intervento cantierabile Fondo di Sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di programma quadro "Benessere e salute"; A.D. n. 495 del 26/07/2018 avente ad oggetto: "CUP: B96G17000920009. APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati" AP 2/2015 approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15/) A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22. CASA DI RIPOSO IGNAZIO GUARINI ONLUS. Sede dell'intervento Botrugno (Le). Liquidazione anticipazione per la realizzazione progetto "IGNAZIO GUARINI" – Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e RSSA"; Permesso di costruire n. 10/2016 Prot. n. 1999 del 14/04/2016; Provvedimento autorizzativo unico n. 1/2018 Prot. n. 1147 del 21/02/2018; Progetto Architettonico Relazione di inquadramento territoriale e socioeconomico relazione tecnica illustrativa dell'edificio AR.01 - ottobre 2015; progetto architettonico Paina Piani Interrato, Terra e copertura AR. 03; Planimetria; Copia del testamento segreto del Marchese Cav./ Ignazio Guarini fu Francesco Antonio, aperto e pubblicato con verbale rogato dal Cav. /Uff. / Notar Giacomo Dragonetti residente a Muro Leccese a 29 maggio 1937 XV registrato a Maglie addì 10/06/1937 n. 787; Visura Agenzia del Territorio; Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari privati; documento d'identità del rappresentante legale sig. Guarini Fabrizio;

In sintesi, dagli atti allegati si evince che:

- Il 31/07/1962 si avvia la costruzione di una Casa di Riposo, nel fondo "peschiera" adiacente al Palazzo Marchesale;
- Il 01/09/1970 la Casa di Riposo è ufficialmente aperta;
- Con Prot. n. 1545 del 25/03/2004, ai sensi della L.R. 17/03 la Casa di riposo "Ignazio Guarini" Onlus viene autorizzata dal Comune di Botrugno allo svolgimento dell'attività;
- Nel 2010 si procede ad un intervento di adeguamento funzionale al R.R. n. 4/2007;
- Con A.D. n. 368 del 06/08/2015 è stato emesso l'Avviso n. 2/2015 che costituisce strumento attuativo dell'APQ "Benessere e Salute" finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi attuativi di cui alla Deliberazione di G.R. n. 629/2015, nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici d'intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all'OT IX del POR Puglia 2014-2020;
- Il "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini", risulta ammessa al finanziamento con il progetto "Ignazio Guarini" per un finanziamento regionale pari a € 490.909,00 a fronte di un investimento complessivo di € 1.090.909,00;
- In data 06/07/2017 è sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Casa di Riposo "Ignazio Guarini" ONLUS per la realizzazione del progetto "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini";

Si ritiene che a nulla osti l'accoglimento dell'istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di un Centro Diurno (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007) presentata dalla Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus, in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 29, comma 7. *“Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.”;*

Considerato che:

- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione, la Casa di Riposo Ignazio Guarini Onlus risulta beneficiaria di finanziamento per il progetto “Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini”, a valere sui fondi FESR, come da A. D. n. 495 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “A.D. n. 495 del 26/07/2018 avente ad oggetto: “CUP: B96G17000920009. APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati” AP 2/2015 approvato con A.D. 368/15 (BURP 118/15/) A.D. 540/2017. Codice Mir: A0911.22. CASA DI RIPOSO IGNAZIO GUARINI ONLUS. Sede dell'intervento Botrugno (Le). Liquidazione anticipazione per la realizzazione progetto “IGNAZIO GUARINI” – Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza e RSSA” ;

- dalla documentazione trasmessa, sono previsti per la struttura n. 30 posti, pari ad un nucleo;

- con la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019**, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

“Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti

1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti;

(...).”

La **DGR 793 Allegato A PARAGRAFO 7** “R.R. n. 4/2019 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. N. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture ammesse a finanziamento” precisa la tipologia di finanziamento ammesso “(....) *Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007/2013 o sull'Azione 9.10 – 9.11 del POR Puglia 2014-202, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. Per contributo della Regione e/o dei Comuni s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL e/o dai Comuni a valere su fondi a carico del bilancio autonomo dei rispettivi*

Enti (Regione e/o Comuni) ovvero a valere su fondi rivenienti da accensione di mutui dai medesimi Enti, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell' entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.”.

Richiamato il punto 6.1 dell'ART. 6 R.R. n. 4/2019 “6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI;

Valutata la corrispondenza tra i requisiti minimi richiesti e l'allegata Planimetria AR 03– Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione;

Per quanto sopra rappresentato, **si propone di esprimere parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal comune di Botrugno in relazione all'istanza della “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti non autosufficienti, con n. 30 posti da realizzarsi in Via Garibaldi Botrugno (Le) denominata “Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini” e con la precisazione che:

- i. La “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la precisazione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della “AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura” datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Botrugno, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla stessa “Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus” alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- iii. lo standard di personale di cui all'art. 6.2 del R.R. n. 4/2019 è riferito all'attività assistenziale di un centro diurno con 30 posti;
- iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria**
(Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- **di esprimere parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Botrugno in relazione all'istanza della "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno non autosufficienti, con n. 30 posti da realizzarsi in Via Garibaldi Botrugno (Le) denominata "Centro integrato per il supporto cognitivo e comportamentale soggetti affetti da demenza Ignazio Guarini"

e, con la precisazione che:

- i. la "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della "AR 03 – Progetto architettonico pianta piani interrato, terra e copertura" datato 15/10/2015 e presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Botrugno, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività "Casa di riposo Ignazio Guarini Onlus" dovrà essere richiesta dalla alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- iii. lo standard di personale di cui all'art. 6.2 del R.R. n. 4/2019 è riferito all'attività assistenziale di un Centro Diurno con 30 posti;
- iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

- **di notificare il presente** provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Botrugno;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Botrugno;
- al Direttore del SUAP Comune di Botrugno.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)